



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SERVIZIO 7 - POLIZIA LOCALE E VIABILITA **servizio 7 - polizia locale e viabilita**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 464 del 19/03/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto Festeggiamenti per la ricorrenza del 148[^] anniversario fondazione del Corpo Polizia
: Locale di Civitavecchia e San Sebastiano patrono della Polizia Locale italiana -
Impegno di spesa per Euro 1.200,00 IVA compresa al 10%. – ditta Barbara
CATERING. – C.I.G. Z8D27A23E6.

L’A.P.O. COMANDANTE F.F.

Preso atto che:

- Con il Decreto sindacale di cui al prot. n° 105403 del 28 novembre 2018 relativo al conferimento dell’incarico, all’A.P.O. Vice Comandante Commissario Coordinatore Enrico Biferari, di Comandante f.f. del Corpo di Polizia locale;

Considerato che:

- annualmente, ricorre l’anniversario della costituzione del Corpo della Polizia Locale di Civitavecchia e la festività di San Sebastiano patrono delle Polizie Locali d’Italia;
- che il vigente Regolamento del Corpo di Polizia locale prevede la celebrazione e solennizzazione di tale evento con spese a carico del bilancio comunale;
- occorre provvedere ad effettuare un affidamento per il servizio di *catering* inerente all’evento istituzionale di cui sopra e che il Comune non può provvedervi in proprio;
- per la fornitura in parola sarà seguita la procedura dell’affidamento diretto;

Preso atto che:

- *“l’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura”.* Tale definizione è, tuttavia, da considerare non corretta, proprio alla luce dell’opportuno intervento del Consiglio di Stato nel suo parere consultivo in materia in quanto l’A.N.A.C. pare confondere l’indagine di mercato con le consultazioni preliminari. A tal fine, è opportuno richiamare il testo dell’articolo 66, comma 1, del d.lgs. n° 50/2016 per averne la controprova;

- per gli acquisti di forniture e servizi di importo inferiore a mille e inferiore le amministrazioni possono procedere autonomamente (ovverosia non in forma aggregata), mediante affidamento diretto adeguatamente motivato (ad es. mediante valutazione comparativa dei preventivi di spesa di due o più operatori economici);
- occorre, inoltre, far riferimento, in quanto richiamati dall'art. 37, agli obblighi imposti dall' art.1, co. 450, l. n° 296/2006, secondo cui gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al M.E.P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico delle centrali di committente regionali per lo svolgimento delle relative procedure (attraverso ordini a valere su strumenti di acquisto che non richiedono l'apertura del confronto competitivo - convenzioni Consip, accordi quadro CUC, acquisti a catalogo – messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate);
- laddove i Comuni non Capoluogo non ricorrano a strumenti telematici di acquisto, hanno l'obbligo di acquisto in forma aggregata solo qualora la somma impegnata superi i 1.000 euro, iva esclusa;

Sottolineato che:

- il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;
- le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all'art. 30 del D.lgs.n. 50/2016 e, specificatamente, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- in particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, sono adeguatamente garantiti dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, quale mercato aperto ad una schiera indefinita di operatori economici che possono accreditarsi per bandi abilitanti;
- l'economicità viene assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione della trattativa diretta nonché dalla consultazione preliminare del mercato;
- i principi di semplificazione e celerità alla base di una efficace azione amministrativa ben si conciliano con le finalità sottese agli affidamenti diretti;
- il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati e che, pertanto, l'azione amministrativa intrapresa risponde ad un'oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto;

Preso atto:

- che la “preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato”, cui si fa menzione al par. 3.1.1, si vada a caratterizzare rispetto all' “indagine di mercato” descritta nel par. 4.1 delle Linee guida A.N.A.C e prevista dalla legge per gli affidamenti superiori a 40.000 euro ed inferiori a 150.000 euro, tenendo anche conto delle “consultazioni preliminari di mercato” previste dall'art. 66 del Codice;
- che l'obiettivo essenziale di prevenzione della corruzione occorre che sia ben *“bilanciato con la necessità di non ostacolare il rapido svolgimento di appalti di modesto*

valore. Trasparenza, sintetica indicazione dei motivi e rapidità della procedura non sono, ad avviso del Consiglio di Stato, in contraddizione”;

- del carattere del tutto eccezionale di tale affidamento diretto in quanto legato a vari fattori; l’urgenza di provvedere ad un nuovo affidamento alla luce della imminente Festa del Corpo; urgenza determinata dal protrarsi delle procedure di approvazione del bilancio e dalle proposte di modifica del Regolamento; la presenza di piccole imprese operanti sul territorio comunale; la vantaggiosità delle tariffe e la qualità del servizio che possono offrire le imprese presenti sul territorio; la modicità della spesa e la tipologia del servizio, che riguarda un catering limitato nel tempo e nella quantità;
- che le procedure sottosoglia devono presentare (*cf. Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 30 agosto 2016, n. 1329/2016*) elementi di semplificazione “senza inutili oneri aggiuntivi per gli operatori economici”; inoltre, “*ragionando ancora in termini generali, in un mercato sempre più rilevante in termini percentuali come quello del “sotto-soglia”, l’introduzione di vincoli di motivazione aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla legge può apparire, infatti, in contraddizione con l’intento di semplificazione”;*
- che, quanto all’avvio della procedura (3.1 delle linee guida A.N.A.C., non vincolanti), la stessa prende le mosse, correttamente, con “*la determina a contrarre, ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento”;*
- che tale procedura garantisce una minor criticità nell’individuazione offerta, oltre ad una maggiore celerità;
- che risulta indispensabile organizzare tempestivamente il servizio di *catering*;

Rilevato che:

- le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all’art. 30 del D.lgs. n° 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- il documento D.U.R.C. è allegato al presente atto;
- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Emerso che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

Sottolineato che:

- il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;
- le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all’art. 30 del D.lgs. n.50/2016 e, specificatamente, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Ritenuto che:

- l'individuazione dell'operatore economico impone un processo che oggettivizzi la scelta, in modo tanto più strutturato quanto maggiore sia il valore del contratto;
- in particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, sono adeguatamente garantiti dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, quale mercato aperto ad una schiera indefinita di operatori economici che possono ivi accreditarsi;
- l'economicità viene assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione da avviare tramite l'acquisizione di più preventivi di spesa;
- i criteri di efficacia e tempestività legittimano di procedere alla selezione di operatori operanti sul territorio al fine di garantire il normale, corretto e completo funzionamento dei servizi;
- i principi di semplificazione e celerità alla base di una efficace azione amministrativa ben si conciliano con le finalità sottese alla possibilità di acquisire plurimi preventivi per le vie brevi, richiedendoli a piccole imprese operanti sul territorio comunale;
- il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati e che, pertanto, l'azione amministrativa intrapresa risponde ad un'oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto;

Rilevato che:

- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Stabilito di procedere appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 D.Lgs. n° 50/2016, in guisa tale da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Considerato che:

- il fine che si intende perseguire è di provvedere alla fornitura di un servizio di *catering* per la festa del Corpo;
- l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio di *catering*;

Preso atto che:

- che l'impresa "Barbara catering", con domicilio fiscale a Civitavecchia (RM) in Via dell'Orto di Santa Maria n° 1/B e con sede d'esercizio a Civitavecchia (RM) in Via Terme di Traiano snc, P.I. 09122351001 e C.F. BRGBBR69E61C773S, ha presentato un regolare preventivo, allibrato al nr. 4089 del 16.01.2019;
- che, pertanto, in occasione dei previsti festeggiamenti occorre impegnare la cifra di **Euro 1.200,00 iva compresa al 10%**, a favore dell'impresa "Barbara catering" in quanto l'offerta è congrua ed l'impresa è iscritta categoria 23 - Servizi ristorazione e catering – dell'Albo fornitori dell'Ente riqualificato con d.d. n° 2411 del 7/12/16;
- la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) all'art. 1 comma 502 e 503 ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti locali di valore inferiore ai 1.000 euro potranno essere acquistati "senza" ricorrere al MEPA o alla CUC Regionale bensì ricorrendo alle tradizionali procedure (art. 1 c. 450 L. n. 296/2006 modificato dal citato art.1 c.502 e 503 L.n.208/2015);

Visti:

- la Deliberazione di C.C. n° 18 del 05.03.2019 con la quale è stato approvato la nota di aggiornamento del D.U.P. periodo 2019/2021;
- la Deliberazione di C.C. n° 19 del 05.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario periodo 2019/2021;
- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";
- l'art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici" e il D.Lgs. n. 163/2006" in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- il D.Lgs del 18 aprile 2016 n° 50 "Nuovo codice degli appalti";
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- le linee guida ANAC sull'argomento in materia di affidamento diretto;
- il DURC che verrà allegato alla conseguente ordinanza di liquidazione;
- che non sussistono in capo al Comandante f.f. cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, ex art. 6bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. di impegnare, sul Cap. 531 "*Spese festività Polizia Locale*" dell'esercizio finanziario 2019, la somma di **Euro 1.200,00 compresa l'iva al 10%**, a favore della ditta "BARBARA CATERING", con domicilio fiscale a Civitavecchia (RM) in Via dell'Orto di Santa Maria n° 1/B e con sede d'esercizio a Civitavecchia (RM) in Via Terme di Traiano snc, P.I. 09122351001 e C.F. BRGBBR69E61C773S, per le adempienze citate;
2. di specificare che il documento di stipula conseguente alla presente non sarà soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.lgs. n.50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
3. di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50, la procedura e i criteri per l'affidamento del servizio di *catering* indicati in premessa e qui richiamati, nonché le seguenti clausole essenziali del contratto:

- a. luogo di erogazione del servizio: Comune di Civitavecchia;
 - b. corrispettivo complessivo: 1.200,00 euro, compresa IVA 10%;
 - c. termini di pagamento: bonifico bancario;
 - d. l'osservanza da parte del contraente delle norme in materia e delle prescrizioni concordate o impartite dal personale comunale, nonché di quanto indicato nel preventivo;
4. la forma del contratto sarà la scrittura privata e verrà stipulato tramite scambio di lettere o semplice ordine, secondo l'uso del commercio ed ai sensi della normativa vigente;
 5. di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il Comandante f.f. del Servizio di Polizia Locale, Commissario Coordinatore Enrico BIFERARI;
 6. di trasmettere la presente ai servizi finanziari, per i provvedimenti di competenza;
 7. in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza;
 8. di trasmettere la presente all'ufficio "Redazione sito" per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50;
 9. di dare atto che non sussistono in capo al Comandante f.f., cause di conflitto di interesse, anche potenziale, *ex art. 6 bis* della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
 10. di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. recante il "*Codice dell'Amministrazione Digitale*".

Posizione Organizzativa
Enrico Biferari / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)